

Perchè adeguare il condominio alle misure di Prevenzione Incendio?

Il 6 maggio 2020 è entrato ufficialmente in vigore **la normativa antincendio negli edifici civili**, (D.M. del **25 gennaio 2019**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019) che a distanza di più di trent'anni aggiorna il D.M. del 16 maggio 1987 n. 246 "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione", G.U. n.148 del 27/06/1987.

Le novità principali riguardano la pianificazione e la **gestione dell'emergenza, in capo in particolare modo all'amministratore di condominio ed i requisiti di sicurezza delle facciate** negli edifici civili.

Obiettivi della sicurezza antincendio

In particolare l'art. 2 (Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione) al comma 1, prescrive quali devono essere gli obiettivi da raggiungere e più precisamente:

- a.** limitare la probabilità di **propagazione di un incendio** originato all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata a coinvolgere altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all'interno della costruzione e inizialmente non interessati dall'incendio;
- b.** limitare la probabilità di **incendio di una facciata** e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origina esterna, ad esempio un incendio in edificio adiacente oppure da un incendio a livello stradale o alla base dell'edificio;
- c.** evitare o limitare, in caso d'incendio, la **caduta di parti di facciata** (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.

Le altezze

Il Decreto introduce per la prima volta nei condomini la pianificazione dell'emergenza e commisura le misure di prevenzione ed i livelli di prestazione antincendio in funzione dell'altezza degli edifici.

Gli edifici sono classificati in funzione dell'altezza, a partire da 12 fino ad oltre 80 metri, in 4 categorie, che richiamano quelle previste dal D.M. 246/1987; per ogni categoria di altezza la norma prevede uno specifico livello di prestazione antincendio, dal livello 0 al livello 3.

Pertanto le nuove disposizioni si applicano "solo" agli edifici di civile abitazione aventi **altezza antincendio superiore a 12 metri**, da non confondere con **l'altezza in gronda**.

A tal proposito si ricorda che per definizione di altezza antincendio, con le norme canoniche, si intende: "L'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso" (D.M. del 30/11/1983).

Il D.M. del 25/01/2019 introduce **specifici obblighi in capo al Responsabile dell'attività / dell'edificio** di civile abitazione di altezza antincendio superiore a 12 metri (ovvero l'Amministratore di condominio), prevedendo misure tecnico – gestionali - organizzative finalizzate all'esercizio dell'attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza.

Le misure sono graduate in relazione al livello di rischio incendio, crescente all'aumentare dell'altezza antincendio dell'edificio civile.

Prima di osservare con più attenzione il decreto, analizzando ogni singolo Livello di Protezione è necessario però, soffermarci su alcuni termini e definizioni utilizzati nel decreto stesso.

Allegato 1 – Novità e definizioni

Parte integrante del decreto è l'Allegato 1, contenente modifiche alle norme tecniche del D.M. 246/1987. In particolare, viene aggiunto l'art. 9 e 9 bis.

Art. 9 - Deroghe

Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 9-bis. - Gestione della sicurezza antincendio

Nel nuovo art. 9-bis. vengono fornite alcune definizioni (EVAC, GSA, Misure antincendio preventive, L.P., h) e, in particolare, l'attribuzione dei Livelli di prestazione (L.P.):

al punto 9-bis. 1 Vengono introdotte nuove definizioni:

- **EVAC** (Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza): impianto destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante l'emergenza;
- **GSA** (Gestione della Sicurezza Antincendio): insieme delle misure di tipo organizzativo-gestionale finalizzate all'esercizio dell'attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; essa si attua attraverso l'adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell'emergenza;
- **Misure Antincendio Preventive**: misure tecnico - gestionali, integrative di quelle già previste nelle norme di sicurezza allegate al D.M. del 16 maggio 1987, n. 246, che completano la strategia antincendio da adottare per l'attività, al fine di diminuire il rischio incendio;
- **L.P.**: Livello di prestazione;
- **h**: altezza antincendi dell'edificio, di cui al D.M. del 30/11/1983.

al punto 9-bis. 2 Vengono attribuiti i Livelli di Prestazione

Ai fini del decreto, i L. P. vengono attribuiti secondo il seguente schema:

- **L.P.0** → per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12m a 24m);
- **L.P.1** → per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendi da oltre 24m fino a 54m);
- **L.P.2** → per edifici di tipo d) (altezza antincendi da oltre 54m fino a 80m);
- **L.P.3** → per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80m);
- *Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 metri, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l'edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali (quali ad esempio centrali termiche, autorimesse, gruppi elettrogeni, etc), dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.*

al punto 9-bis. 3 Vengono attribuite le Misure Gestionali in base ai Livelli di Prestazione con l'ausilio di tabelle come di seguito riportate.

Misure Gestionali della sicurezza antincendio

Di seguito una sintesi delle misure gestionali in funzione dei 4 livelli di prestazione.

Per i livelli di prestazione inferiori (**L.P.0 e L.P.1**, edifici di altezza antincendio superiore a 12 e fino a 54 m.) sono essenzialmente previste misure gestionali e informative per gli occupanti e di mantenimento delle condizioni di sicurezza e funzionalità degli eventuali impianti presenti, mentre per i livelli di prestazione più elevati (**L.P.2 e L.P.3**, edifici di civile abitazione di altezza antincendio oltre 54 m e oltre 80 m) sono previste misure gestionali potenziate (che possono prevedere l'obbligo della realizzazione di un Centro di Gestione Emergenza e nomina di un Responsabile della Gestione Sicurezza Antincendio) e misure di protezione attiva (impianto di allarme manuale con indicatori ottico-acustici e impianto di evacuazione sonora ad altoparlanti EVAC).

9-bis. 3.1 - Livello di prestazione 0 - (Edifici da 12 a 24 metri di altezza)

	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	<ul style="list-style-type: none">• identifica le misure standard da attuare in caso d'incendio; (come sotto dettagliata)• fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d'incendio;• espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d'incendio;• mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;
Occupanti	In condizioni ordinarie: <ul style="list-style-type: none">• osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo;• non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva; In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo;
Misure da attuare in caso d'incendio (Nota 0)	Le misure standard da attuare in caso d'incendio consistono nell'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere: <ul style="list-style-type: none">• istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;• azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;• istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;• divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005;
Nota 0: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d'esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.	

Tabella 0: Misure gestionali per il livello di prestazione 0

9-bis. 3.2 - Livello di prestazione 1 - (Edifici da 24 a 54 metri di altezza)

Per gli edifici tra i 24 e i 54 m, la pianificazione dell'emergenza deve essere predisposta, comunicata e verificata. Tra le misure preventive da applicare vi è anche la valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico degli impianti.

	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	<p>Organizza la GSA attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none">• predisposizione e verifica periodica della pianificazione d'emergenza; (come sotto dettagliata)• informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d'incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare;• mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;• esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente, su esplicita richiesta dell'assemblea dei Condomini o qualora l'Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l'utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente;• verifica, per le aree comuni, dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;• adozione delle misure antincendio preventive. (come sotto dettagliato)
Occupanti	<p>In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della GSA, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile dell'attività;• non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva; <p>In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• attuano le procedure di allarme e comunicazioni;• attuano l'evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza;
Misure antincendio preventive (Nota 1)	<p>Le misure antincendio previste consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none">• corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose;• mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili;• corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti;• riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di impiego di apparecchiature elettriche mal funzionanti o impropriamente impiegate, ...);• gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare: operazioni pericolose (es. lavori a caldo, ...), temporanea disattivazione impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, infiammabili);

	Compiti e funzioni
	<ul style="list-style-type: none"> • valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico e agli impianti;
Pianificazione dell'emergenza (Nota 2)	<p>La pianificazione dell'emergenza può essere limitata all'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più opportune.</p> <p>Essa deve riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; • informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto • azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; • istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti; • divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. del 15 settembre 2005; • Ove presente l'impianto rivelazione automatica o manuale dell'incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell'allarme.
<p>Nota 1: Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, per le aree indicate al punto 3 del D.M. 16 maggio 1987 n. 246, individuate quali luoghi di lavoro;</p> <p>Nota 2: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d'esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.</p>	

Tabella 1: Misure gestionali per il livello di prestazione 1

9-bis. 3.3 - Livello di prestazione 2 - (Edifici da 54 a 80 metri)

In caso di edifici tra i 54 e gli 80 m, oltre agli adempimenti del livello precedente, vi è l'obbligo di installazione di un impianto di segnalazione manuale e di allarme incendio con indicatori di tipo ottico e acustico, dei quali bisogna tener conto nella pianificazione dell'emergenza, che deve prevedere le procedure di attivazione e di diffusione dell'allarme e la necessaria informazione.

	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	<p>Come per il livello di prestazione 1 ed in aggiunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevede l'installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d'arte;
Occupanti	Come per il livello di prestazione 1
Misure antincendio preventive	<p>Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 1 ed in aggiunta i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico;
Pianificazione dell'emergenza	<ul style="list-style-type: none"> • In aggiunta a quanto previsto per il livello di prestazione 1, la pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell'allarme;

Tabella 2: Misure gestionali per il livello di prestazione 2

9-bis. 3.4 - Livello di prestazione 3 - (Edifici oltre 80 metri)

Per gli edifici di altezza superiore a 80 metri il D.M. del 25.01.2019 prevede, in aggiunta alle indicazioni del livello di prestazione 2, specifici adempimenti a carico del responsabile dell'attività tra cui la nomina di ulteriori due figure con peculiari compiti di sicurezza antincendio.

Tali figure, designate dal responsabile dell'attività, sono:

- **il Responsabile della gestione della sicurezza;**
- **il Coordinatore dell'emergenza**, in possesso di un attestato di idoneità tecnica.

Ove necessario, i compiti previsti per il responsabile della gestione della sicurezza antincendio potranno essere svolti direttamente dal responsabile dell'attività "**condominio**"; in questo caso, il "*gestore della sicurezza antincendio*" coinciderà con la figura del "*responsabile dell'attività*".

Per gli edifici di tipo "e" il responsabile dell'attività deve attuare i medesimi adempimenti previsti per gli edifici di tipo "d", ma in aggiunta è tenuto a individuare e predisporre un idoneo locale da destinare a centro di gestione dell'emergenza e a prevedere nell'edificio l'installazione di un impianto EVAC, vale a dire un sistema di allarme vocale in grado di diffondere informazioni durante un'emergenza (da installare a norma UNI ISO 7240-19).

Il centro di gestione dell'emergenza è un locale utilizzabile per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in emergenza e può essere previsto anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, ecc.); dovrà essere fornito almeno di informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici, ecc.) nonché dovrà contenere la centralina di gestione del sistema EVAC e i sistemi di controllo di eventuali impianti antincendio presenti nell'edificio.

Il centro di gestione dell'emergenza dovrà essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.

La pianificazione dell'emergenza dovrà contenere le procedure di attivazione del centro di gestione dell'emergenza.

	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	Come per il livello di prestazione 2 ed in aggiunta: <ul style="list-style-type: none">• predispone centro di gestione dell'emergenza conforme a quanto sotto dettagliato;• designa il Responsabile della GSA;• designa il Coordinatore dell'emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex D.M. 10 marzo 1998);• prevede l'installazione di un impianto EVAC a regola d'arte;
Responsabile della GSA (Nota 3)	Pianifica e organizza le attività della GSA, di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none">• predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive;• aggiorna la pianificazione dell'emergenza;• effettua il controllo periodico delle misure di prevenzione adottate• fornisce al Coordinatore dell'emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell'emergenza;• segnala al Responsabile dell'attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio;

	Compiti e funzioni
Coordinatore dell'emergenza	Sovrintende all'attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori. <ul style="list-style-type: none"> • se presente in posto, collabora alla gestione dell'emergenza presso il centro di gestione dell'emergenza; • se non presente in posto, deve essere immediatamente reperibile secondo le procedure di pianificazione di emergenza
Occupanti	Come per il livello di prestazione 2
Misure antincendio preventive	Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 2 ed in aggiunta i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • centro di gestione dell'emergenza; • Sistema EVAC realizzato a regola d'arte;
Pianificazione emergenza	<ul style="list-style-type: none"> • In aggiunta a quanto previsto per il LP2, la pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione del centro di gestione dell'emergenza;
Centro di gestione dell'emergenza	<p>Il centro di gestione dell'emergenza è un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere realizzato in locale anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, ...).</p> <p>Il centro di gestione dell'emergenza deve essere fornito almeno di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici...); • centrale gestione sistema EVAC; • centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove presenti; <p>Il centro di gestione dell'emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.</p>
<u>Nota 3:</u> Il responsabile della GSA può coincidere anche con il Responsabile dell'attività	

Tabella 3: Misure gestionali per il livello di prestazione 3

Tempi e modalità

Il decreto contenente nuove regole di prevenzione incendi per i condomini è entrato in vigore 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta: ossia il **6 maggio 2019**. per gli edifici di civile abitazione, di nuova costruzione

Tuttavia, è stato indicato un **periodo transitorio** di attuazione delle misure **per gli edifici esistenti** alla data di entrata in vigore del decreto:

- **2 anni (entro il 6 maggio 2021)** per ottemperare alle disposizioni i riguardanti l'installazione, laddove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
- **1 anno (entro il 6 maggio 2020)** per mettere in atto le restanti disposizioni e per gli altri aspetti di organizzazione e gestione della sicurezza;
- **entro il 6 maggio 2019** gli edifici di civile abitazione già esistenti, soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi collegati al DPR 125/2011, dovranno comunicare l'avvenuto adeguamento, quando presenteranno l'attestazione del rinnovo periodico di conformità antincendio, al Comando dei Vigili del Fuoco di riferimento.

Alcune precisazioni ed informazioni utili

Le nuove disposizioni progettuali **si applicano** a:

- edifici di civile abitazione di nuova realizzazione
- edifici esistenti oggetti di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie **superiore al 50% della superficie complessiva** delle facciate

Non si applicano, invece a:

- edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del decreto siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ossia che all'entrata in vigore del regolamento risulteranno già autorizzati dalle competenti autorità

Si precisa che sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla norma vigente, per le aree a rischio specifico indicate al punto 3 del D.M. 16 maggio 1987 n. 246, individuate come aree di lavoro.

Si precisa, inoltre, che in attività (condomini) caratterizzate da **promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie di esodo** ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste **planimetrie per gli occupanti indicanti le vie di esodo**, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.

Rimane sempre fermo l'obbligo a oggi vigente, sia per i nuovi edifici che per quelli esistenti, aventi altezza superiore a 24 metri e non ancora a norma con l'antincendio, di produrre la segnalazione certificata d'inizio attività ai fini antincendio (SCIA antincendio) presso il competente Comando VVF ai sensi degli artt. 3, 4 del DPR 151/2011; tale obbligo, come noto, è penalmente sanzionato in caso di inottemperanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 139/2006.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti, il decreto stesso consiglia quale utile riferimento progettuale, nella predisposizione della valutazione dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate, la **guida tecnica** "*Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili*" allegata alla Lettera Circolare n.5043 del 15 aprile 2013 della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, del Ministero dell'Interno.

RIFLESSIONI:

Questa breve illustrazione dei principi base della Sicurezza sulla Prevenzione Incendi e della necessità di redigere l'adeguata documentazione circa le misure tecnico gestionali all'interno del condominio, vuole essere uno strumento valido per poter chiarire il più possibile che la Sicurezza Incendi non è solo un adeguarsi alla normativa ma deve essere una cultura che tuteli tutti.

Alla luce di quanto brevemente descritto nelle precedenti pagine, risulta fondamentale, ai fini di evitare di imbattersi in spiacevoli situazioni e correre inutili rischi, affidarsi a professionisti esperti della materia, in grado di realizzare tutte le misure necessarie richieste e mantenere sempre aggiornato il tutto attraverso una consulenza nel tempo.

Fondamentale però la scelta del partner in quanto a tutela del servizio prestato, pertanto solo la presenza della "**certificazione d'idoneità**" sui servizi erogati vi garantisce la certezza di aver ottemperato a quanto realmente richiesto dalle normative e vi solleva da ogni responsabilità derivante appunto dall'omissione delle Misure Adeguate di Sicurezza.

Panorama dei possibili ambiti di intervento:

9-bis. 3.1 - Livello di prestazione 0 - (Edifici da 12 a 24 metri di altezza)

- Sopralluogo per analisi dei rischi condominiali sulla sicurezza incendi;
- Prescrizioni del tecnico (interventi consigliati per adeguamento normativo);
- Realizzazione di tutta la documentazione necessaria per il rispetto delle misure previste a carico del Responsabile dell'attività (Art.9-bis. 3.1);
- Specifica dei fornitori all'interno dei documenti prodotti (identificazione dei fornitori e relativo aggiornamento);
- Aggiornamento costante (annuale) e verifica con sopralluogo ogni 3 anni.